

ORIENTAMENTI E NORME PER I MINISTRI STRAORDINARI DELLA COMUNIONE EUCARISTICA

Premessa

L'Eucaristia, massimo dei doni lasciati da Cristo Signore alla sua Chiesa, esige una conoscenza sempre più approfondita e una partecipazione sempre più viva alla sua efficacia di salvezza. Per favorire e facilitare la possibilità di accostarsi alla santa Comunione, sono stati istituiti i ministri straordinari della Comunione Eucaristica. Il documento dove viene presentata in modo specifico l'identità del ministro straordinario della Comunione Eucaristica è l'Istruzione della Santa Sede *Immensae caritatis*, emanata il 29 gennaio 1973¹. In questo documento vengono definiti con maggior precisione i compiti dei "ministri straordinari della Comunione", già istituiti dall'Istruzione *Fidei custos* del 30 aprile 1969, recepiti nel 1983 dal *Codice di Diritto Canonico* (can. 230 §3). Va ancora fatto notare che sia nel Pontificale Romano², sia nelle premesse al Messale Romano e al sacramento dell'Unzione degli infermi³ viene in modo particolare ribadita l'importanza di questo ministero e il suo collegamento con il sacramento dell'Eucaristia e con la cura pastorale dei malati.

L'istituzione di questi ministri "straordinari" ha quindi lo scopo di provvedere alle circostanze nelle quali manchi un sufficiente numero di ministri *ordinari* (Vescovi, presbiteri, diaconi) o straordinari *istituiti* (accoliti) per la distribuzione della santa Comunione e cioè, come precisa l'Istruzione *Immensae caritatis*:

– durante la celebrazione della Messa, *a motivo di un grande affollamento dei fedeli oppure per qualche particolare difficoltà in cui venga a trovarsi il celebrante;*

– fuori della celebrazione della Messa, *quando, per le distanze dei luoghi, è difficile portare le sacre Specie, soprattutto in forma di Viatico, agli ammalati che si trovino in pericolo di morte, oppure quando il numero degli infermi, soprattutto negli ospedali o in istituti simili, richiede l'opera di più ministri.*

Pertanto – prosegue la stessa Istruzione – affinché i fedeli, che sono in stato di grazia e hanno retta e pia intenzione di accostarsi al convito eucaristico, non siano privati dell'aiuto e del conforto di questo Sacramento, il Sommo Pontefice ha ritenuto opportuno istituire ministri straordinari che possano comunicarsi da se stessi e distribuire agli altri fedeli la santa Comunione, alle seguenti precise condizioni: è data facoltà agli Ordinari dei luoghi di consentire che persone idonee, individualmente scelte, possano, in qualità di ministri straordinari, in singole circostanze o anche per un periodo di tempo definito, oppure anche permanentemente in

¹ S. CONGREGAZIONE PER LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, Istr. *Immensae caritatis* (29 gennaio 1973).

² PONTIFICALE ROMANO, *Istituzione dei ministeri, Consacrazione delle vergini, Benedizione abbaziale*, pag. 148.

³ MESSALE ROMANO2, Principi e Norme per l'uso del Messale Romano, n. 68; RITUALE ROMANO, Sacramento dell'Unzione e cura pastorale degli infermi, Premesse, n. 29.

caso di necessità, sia cibarsi da se stesse del pane eucaristico sia distribuirlo agli altri fedeli e portarlo agli ammalati nelle loro case, quando:

a) manchino il sacerdote, il diacono e l'accolito;

b) i medesimi siano impediti di distribuire la santa Comunione a motivo di altro ministero pastorale, per malattia e per età avanzata;

c) il numero dei fedeli che desiderano accostarsi alla santa Comunione sia tale da far prolungare eccessivamente la celebrazione della Messa o la distribuzione della Comunione fuori dalla Messa [...].

Poiché queste facoltà sono concesse unicamente per il bene spirituale dei fedeli e per i casi di vera necessità, i sacerdoti debbono tenere presente che tali facoltà non li dispensano dall'ufficio di distribuire l'Eucaristia ai fedeli che legittimamente chiedono di riceverla e, in modo particolare, dall'ufficio di portarla e amministrarla agli ammalati⁴.

Questo ministero richiede una specifica preparazione pastorale e liturgica, come ancora precisa il *Pontificale Romano*:

Anche questo ministero straordinario richiede una preparazione pastorale e liturgica nella quale si porrà in luce il vincolo che esiste fra il malato e il mistero di Cristo sofferente, fra l'assemblea radunata nel giorno del Signore e la vittoria pasquale sulla morte e sul male, fra l'effusione dello Spirito e l'annuncio ai fratelli della lieta novella di liberazione e di guarigione⁵.

Nella nostra Arcidiocesi queste disposizioni della Santa Sede hanno subito trovato una pronta applicazione, tanto che a Torino l'esperienza dei ministri straordinari della Comunione Eucaristica vanta ormai più di trent'anni di presenza. Aumentando il numero dei ministri per la distribuzione della Comunione Eucaristica durante le Messe molto affollate, non si intese certo abbreviare la durata delle celebrazioni, quanto piuttosto poter disporre di un maggior tempo per celebrare meglio gli altri momenti dell'Eucaristia e, in particolare, per dilatare i così necessari momenti di silenzio previsti nel Rito della Messa. Così pure, aumentando il numero dei ministri per portare la Comunione Eucaristica agli ammalati, non si intese certo dispensare i presbiteri dalla loro insostituibile cura pastorale e sacramentale dei malati. Si intese piuttosto aiutare i presbiteri ad offrire agli ammalati più frequenti occasioni di ricevere il Corpo del Signore, anche in ricambio del loro contributo singolarmente prezioso per la comunità cristiana e per la salvezza del mondo.

Inoltre, alle condizioni stabilite dalla Santa Sede, si aggiunse nell'Arcidiocesi anche l'indicazione (poi ripresa, nel 1984, dalla *Nota pastorale* della Conferenza Episcopale Italiana *Il Giorno del Signore*, n. 35) di portare la Comunione Eucaristica ai malati *soprattutto la domenica e i giorni di festa*, quando i malati sentono di più il peso di non potersi unire agli altri fedeli nella celebrazione eucaristica e i presbiteri e diaconi sono già assorbiti dagli impegni festivi della comunità. Le indicazioni per la visita e la Comunione agli infermi prevedono espressamente: *I pastori d'anime abbiano cura che agli infermi e ai vecchi, anche se non sono gravemente malati e non si trovano in pericolo di morte, sia data la possibilità di ricevere spesso, e, specialmente nel tempo pasquale, anche tutti i giorni, la Comunione Eucaristica⁶.*

⁴ Istr. *Immense caritatis*, 1, I e VI.

⁵ PONTIFICALE ROMANO, *Istituzione dei ministeri ...*, Premesse, pag. 15.

⁶ RITUALE ROMANO, *Sacramento dell'Unzione e cura pastorale degli infermi*, Premesse, n. 46.

Constatate però le problematiche sempre maggiori nel rapporto con le persone malate e i loro familiari oltre alla necessità di una sempre maggiore conoscenza della liturgia per poter svolgere adeguatamente questo ministero, si vede ora la necessità di perfezionare ulteriormente l'*iter* formativo dei ministri straordinari della Comunione Eucaristica, affidandone la responsabilità congiuntamente agli Uffici diocesani Liturgico e per la Pastorale della Sanità.

Per migliorare quindi la formazione e il servizio di questi ministri, così da assicurare quella somma riverenza al Sacramento che è richiesta dalla fede viva nella presenza eucaristica, sentito il Consiglio Episcopale, stabilisco che – a partire dal giorno 1 ottobre 2002 – vengano osservate le seguenti

NORME

1. Il mandato di "ministro straordinario della Comunione Eucaristica", nell'**Arcidiocesi di Torino**, viene conferito **unicamente dall'Arcivescovo**, il quale ritiene, per ora, di non servirsi della facoltà di permettere ai presbiteri in cura d'anime di affidare, volta per volta, in caso di vera necessità, a una persona idonea l'incarico di distribuire la Comunione⁷. A nessun presbitero (o diacono) è quindi lecito affidare di propria iniziativa questo incarico ad altre persone. È perciò necessario che in ogni comunità cristiana si *prevedano* e si esaminino le esigenze che comportano la richiesta di ministri straordinari per distribuire la Comunione Eucaristica durante le Messe e/o portarla agli ammalati, con l'accortezza di *prevedere* anche particolari evenienze (Messe nelle grandi festività, in circostanze eccezionali, ecc.).

Va anche tenuto presente che occorre *prevedere* un numero di ministri che consenta di attuare un certo avvicendamento. Un ministro straordinario, infatti, non può portare la Comunione Eucaristica nei giorni festivi a più di due o tre malati, per poter svolgere il suo incarico non affrettatamente, ma con la dignità e delicatezza che questo ministero richiede nei confronti sia del Santissimo Sacramento sia degli stessi ammalati.

2. La richiesta di *nuovi ministri* va compilata dai Parroci – sentito il Consiglio Pastorale parrocchiale – o Superiori religiosi (per le esigenze interne alla Comunità religiosa) sui moduli disponibili presso l'Ufficio Liturgico e presso l'Ufficio per la Pastorale della Sanità della nostra Curia Metropolitana e va trasmessa, almeno 15 giorni prima della data d'inizio del corso di formazione ai suddetti Uffici diocesani. I Rettori di chiese non parrocchiali dovranno fare riferimento al loro Parroco territoriale.

Nel caso di emergenze imprevedibili che comportino l'urgente necessità di ministri straordinari ci si potrà rivolgere ai Vicari Generali ed a questi stessi Uffici.

3. La richiesta di *rinnovo dell'incarico per i ministri già in esercizio* va anch'essa compilata dai Parroci o Superiori religiosi sui moduli disponibili presso i suddetti Uffici (Liturgico e per la

⁷ Istr. *Immensae caritatis*, 1, II; MESSALE ROMANO2, pag. 1046.

Pastorale della Sanità) e va trasmessa, almeno un mese prima della scadenza dell'incarico annuale, agli stessi Uffici diocesani.

4. Come per ogni ministero nella Chiesa, anche i ministri straordinari della Comunione Eucaristica «sono tenuti all'obbligo di acquisire la adeguata formazione richiesta per adempiere nel modo dovuto il proprio incarico e per esercitarlo consapevolmente, assiduamente e diligentemente» (can. 231 §1).

Questa formazione viene svolta in un *Corso di preparazione* che si tiene due volte l'anno, ruotando nei quattro Distretti pastorali in cui è strutturata l'Arcidiocesi. Il Corso è a cura dell'Ufficio Liturgico, della Caritas Diocesana e dell'Ufficio per la Pastorale della Sanità.

Ogni *Corso di preparazione* prevede otto incontri di 2 ore ciascuno e termina con una domenica, nella quale ai partecipanti viene conferito il mandato, alla presenza dell'Arcivescovo o di un suo Vicario. I ministri straordinari che non portano la Comunione ai malati, ma aiutano unicamente nella distribuzione della Comunione in chiesa, dovranno partecipare solo ai primi tre incontri e alla domenica finale del Corso.

5. Dopo il Corso di base, i ministri straordinari della Comunione Eucaristica possono esercitare il proprio ministero per *tre anni*.

Trascorsi i primi tre anni, dovranno partecipare a *Incontri di formazione permanente*, anch'essi distribuiti nell'anno e dislocati territorialmente nei quattro Distretti pastorali dell'Arcidiocesi. Gli Incontri avranno la durata di mezza giornata e saranno curati dall'Ufficio Liturgico, dalla Caritas Diocesana e dall'Ufficio per la Pastorale della Sanità, secondo un calendario che ogni anno verrà reso noto all'Arcidiocesi:

– *i ministri che portano la Comunione Eucaristica ai malati* – se si intende chiedere che venga loro rinnovato l'incarico (vedi sopra, n. 3) – devono partecipare *ogni anno* a uno degli *Incontri di formazione permanente*;

– *i ministri che distribuiscono la Comunione Eucaristica solo in chiesa* sono tenuti a partecipare alla formazione permanente *ogni tre anni*, secondo un calendario stabilito all'Ufficio Liturgico.

6. Possono essere proposte per questo ministero persone che abbiano compiuto i 25 anni (in analogia con quanto deliberato dalla Conferenza Episcopale Italiana per i ministeri *istituiti* del Lettorato e dell'Accolitato)⁸ e non più di 70 anni.

L'incarico di ministro straordinario termina al compimento dei 75 anni.

7. La *scelta delle persone* da proporre per questo ministero deve tener conto:

a) di una loro buona formazione cristiana; in particolare, della formazione acquisita presso l'Istituto Superiore di Scienze Religiose o la Facoltà Teologica, presso l'Istituto Diocesano di Musica e Liturgia, presso il Centro Diocesano per la Formazione di Operatori Pastoralisti, presso Corsi diocesani o zionali di formazione, presso Corsi di formazione promossi da Associazioni o Movimenti ecclesiali, presso Corsi di formazione per i Religiosi o le Religiose;

b) di una loro piena comunione ecclesiale;

c) di una loro assidua pietà eucaristica;

d) di una loro effettiva capacità di incontro, dialogo, servizio con i malati e gli anziani;

⁸ Decreto del Presidente della Conferenza Episcopale Italiana (18 aprile 1985), Delibera n. 21 §1: «A norma del can. 230 § 1 del Codice di Diritto Canonico possono essere assunti stabilmente ai ministeri di lettore e di accolito laici che abbiano, di regola, l'età minima di anni venticinque».

- e) di eventuali esperienze di volontariato;
- f) di impegni già svolti in qualche specifico settore pastorale.

Nessuno sia scelto a tale ministero, qualora la sua designazione possa dare motivo di stupore agli altri fedeli⁹.

8. I ministri straordinari della Comunione Eucaristica che svolgono il loro ministero in ambiti specifici hanno bisogno di una formazione adeguata. Quindi, per le seguenti tipologie di servizi pastorali:

- a) distribuzione della Comunione Eucaristica in strutture residenziali;
- b) animazione di incontri di preghiera (ad esempio: adorazione eucaristica, S. Rosario, Via Crucis); occorre prevedere una formazione specifica.

Per la distribuzione della Comunione Eucaristica in strutture residenziali l'Ufficio per la Pastorale della Sanità propone un *Corso specifico*, successivo al Corso base precedentemente descritto al numero 4.

Per l'animazione di incontri di preghiera da parte di un ministro straordinario della Comunione Eucaristica, l'Ufficio Liturgico offre un *Corso di formazione liturgica* sul modo di preparare e condurre un incontro di preghiera. Anche questo Corso è successivo al Corso base per i ministri straordinari della Comunione Eucaristica.

Dato in Torino, il giorno trentuno del mese di maggio – *festa della Visitazione della Beata Vergine Maria* – dell'anno del Signore duemiladue

+ Severino Card. Poletto
Arcivescovo Metropolita di Torino

mons. Giacomo Maria Martinacci
cancelliere arcivescovile

⁹ Istr. *Immensae caritatis*, 1, VI.